



COMUNE DI FAEDIS

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, STUDIO,
RICERCA, CONSULENZA A
SOGGETTI ESTRANEI ALLA
DOTAZIONE DI PERSONALE
DEL COMUNE DI FAEDIS**

**(STRALCIO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)**

Approvato con delibera consiglio comunale n. 070 del 11.06.2008

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento:

- è adottato, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2006 e dell'art. 46 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008;

- è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 19.05.2008;

- costituisce parte stralcio dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Faedis, ed è volto a disciplinare il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti non facenti parte della sua dotazione di personale, stabilendone i presupposti ed i limiti, i criteri e le modalità, in conformità alle disposizioni vigenti, nonché il tetto massimo della spesa annua.

2. Esulano dalla presente disciplina tutti gli incarichi espressamente esclusi dalla legge e quelli il cui oggetto prevalente sia diverso da una mera prestazione d'opera intellettuale e quindi consista nella fornitura di un prodotto finito, sia esso bene o servizio, in quanto tale direttamente destinato alla funzione per cui è stato commissionato, anziché avere carattere meramente strumentale.

Art. 2 - Programma annuale

1. Il Consiglio Comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento.

2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i..

Art.3 - Presupposti e limiti

1. Presupposti generali per il conferimento degli incarichi sono:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'amministrazione;

b) l'incarico deve essere finalizzato a obiettivi e progetti specifici e determinati, **e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;**

c) la necessità di conferire l'incarico deve essere adeguatamente motivata da parte del funzionario competente;

d) il compenso per la prestazione deve essere proporzionale al vantaggio atteso;

e) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata.

2. Il ricorso alle prestazioni oggetto di questo Ordinamento è subordinato:

- all'inserimento nel programma annuale approvato dal Consiglio comunale;

- **al rispetto del limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione fissato nel bilancio di preventivo.**

3. Fermo restando il limite del tetto di spesa, esulano dall'obbligo di programmazione collaborazioni occasionali, circostanziatamente motivate come necessarie, di difficile programmazione, che si esauriscano in una sola prestazione e non comportino una spesa superiore ad Euro 1.500,00.-

4. Presupposto per il conferimento degli incarichi in argomento è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento di incarico od in apposita relazione del funzionario preposto, tenuto

altresì conto della possibilità di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti, come della possibilità e convenienza di instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche part-time.

5. Gli incarichi di specie non potranno includere la rappresentanza del Comune di Faedis od altre funzioni che l'Ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.
6. Il soggetto incaricato a rendere le prestazioni pattuite, fatto salvo quanto sia diversamente previsto per particolari incarichi da leggi, dovrà aver maturato adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria intendendosi, allo scopo del rispetto di tale secondo requisito minimo, che il predetto dovrà aver conseguito:
 - diploma di laurea specialistica afferente le materie per le quali è richiesta particolare competenza, rilasciato secondo il nuovo ordinamento universitario italiano o equiparabile diploma previsto dal vecchio ordinamento dell'università oppure dall'ordinamento universitario del paese appartenente alla Comunità Europea da cui il concorrente proviene;
 - diploma di laurea triennale se unito ad altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti.

Poiché peraltro ciò che deve prioritariamente essere assicurato è il possesso di particolare e comprovata specializzazione nel settore specifico cui inerisce l'incarico, qualora non si riesca ad individuare per essa un corso di laurea, sarà tenuto per valido, in sostituzione, il massimo titolo di studio conseguibile per la stessa in Italia od equipollente per gli aspiranti appartenenti alla Comunità Europea.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti che debbano essere iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Sono fatte salve diverse disposizioni contenute in nuove previsioni normative o in atti amministrativi avente contenuto interpretativo emanate da autorità governative.

7. La durata e la natura degli incarichi saranno definiti in rapporto all'effettivo perdurare delle esigenze. Di norma essa non potrà eccedere dodici mesi.
8. In quanto destinati a sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, gli incarichi non sono rinnovabili. E' consentita la loro proroga unicamente al fine di completare quanto commissionato, secondo i contenuti del relativo avviso od invito, in presenza di motivato interesse e comunque per cause non imputabili all'incaricato. L'eventuale conseguente revisione del compenso dovrà avvenire secondo i parametri utilizzati per la quantificazione dell'originario. E' altresì consentita proroga per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando il compenso pattuito.

Art. 4 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi

1. Il Funzionario che, sulla base del programma approvato dal Consiglio Comunale delle relative previsioni del PRO debba conferire incarichi oggetto di questo Ordinamento dovrà prioritariamente verificare la sufficienza delle risorse a sua disposizione e l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo precedente, intendendosi che l'attuazione del programma di cui al relativo comma **2** è subordinata al positivo esito di quanto sopra, dovendo altrimenti egli riferire all'Amministrazione in merito agli impedimenti riscontrati.

2. In rapporto al vaglio della convenienza ad instaurare preferibilmente un rapporto di lavoro subordinato, come previsto al comma **4 dell'art.3**, sarà doveroso considerare la qualità dei servizi ed il relativo costo *in rapporto ai benefici attesi*, quest'ultimo da considerarsi anche sotto il profilo della possibile esigenza di garantire carattere di flessibilità alla spesa corrente.

3. Gli incarichi, fatto salvo quanto in prosieguo, dovranno essere conferiti mediante procedure selettive previo pubblico avviso che dovrà indicare:

- l'oggetto specifico, il luogo di svolgimento e l'eventuale durata della prestazione richiesta o tempo massimo entro il quale essa deve essere resa;
- i titoli, i requisiti professionali e di esperienza richiesti;
- la natura del rapporto che si intende instaurare;
- il corrispettivo finanziabile, periodicità di pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- le modalità ed i termini per la presentazione della manifestazione di interesse e relative offerte;
- i criteri e le modalità della loro comparazione;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- l'eventuale possibilità di sospendere la prestazione;
- la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori mezzi di pubblicità, ove ravvisato adeguato alla ricerca in atto.

4. Fermi restando quelli minimi voluti dal legislatore e sopra definiti, i requisiti dovranno essere indicati con un'ottica di loro adeguatezza e proporzionalità alle prestazioni richieste.

5. Il compenso massimo di cui al c. 3 sarà determinato proporzionalmente all'oggetto della prestazione, alla quantità e qualità del lavoro che esso comporta, agli stimabili costi che il soggetto incaricato dovrà sostenere, all'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri, tenendo conto dei valori di mercato rilevabili da parametri e tabelle riferibili a prestazioni similari e degli oneri previdenziali ed assicurativi, nonché per la sicurezza del lavoro. Esso di norma sarà liquidato al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

6. E' eccezionalmente ammesso prescindere da procedure di cui al comma 3 ove l'estrema urgenza, frutto di gravi circostanze imprevedibili e non imputabili al Comune, sia incompatibile con le procedure di cui sopra, nei limiti di spesa strettamente necessari ad evitare sicuri pericoli e/o danni certi e gravi.

7. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

8. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (salvo i casi particolari ove norme legislative o regolamentari individuino puntualmente i requisiti richiesti per le relative prestazioni).

9. L'incarico di Direttore Generale segue la disciplina prevista dallo Statuto anche in deroga agli importi sopracitati.

Art.5 - Metodologia comparativa

1. Il Responsabile del Servizio interessato individuerà il soggetto da incaricare avvalendosi, qualora lo ritenga utile ed opportuno, di apposita commissione, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, da lui presieduta e

nominata scaduto il termine per la presentazione di manifestazione di interesse all'incarico medesimo.

2. La individuazione dell'offerta più conveniente in rapporto ai predefiniti bisogni del Comune sarà effettuata con esclusione dei requisiti professionali, dei quali si terrà conto unicamente ai fini dell'ammissione a comparazione delle offerte.

3. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Funzionario di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, nel rispetto delle regole comunitarie, i criteri di valutazione per la comparazione delle proposte e la corrispondente graduazione del merito terranno conto:

- delle proposte modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, anche con riguardo ai tempi, in un'ottica di proporzionalità ed adeguatezza ai fabbisogni indicati in sede di avviso o lettera-invito;

- del ribasso offerto sul compenso rispetto a quello base indicato.

4. Dovranno essere sottoposte a valutazione di congruità quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale. In tali casi saranno richieste per iscritto giustificazioni complessive ed analitiche, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione. La conclusione della procedura dovrà tenere conto delle giustificazioni fornite.

5. I provvedimenti di incarico saranno adeguatamente motivati in rapporto ai criteri assunti.

Art. 6 - Conferimento ed espletamento dell'incarico

1. Compete al Funzionario Responsabile previa apposita determinazione, stipulare in forma scritta contratto con il soggetto prescelto. Tale contratto dovrà contenere gli elementi voluti dalle leggi e dai regolamenti in materia, prevedere la comminatoria di sanzioni, anche risolutive del rapporto, in caso di inadempienze, così come la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto e tenere il Comune indenne da ogni responsabilità inerente l'espletamento dell'incarico.

2. Il medesimo verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e ne accerterà il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati anche intermedi, ottenuti, - adeguatamente documentati per iscritto -, in termini di coerenza agli obiettivi affidati, assumendo le conseguenti decisioni a tutela delle ragioni del Comune, in caso di risultanze negative cui non sia stato posto rimedio dal soggetto incaricato.

Art. 7 - Pubblicità degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito web completi di indicazione dei soggetti percettori, della regione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità del funzionario preposto.

Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. I contratti, a norma dell'art. 3 comma 18 della Legge 244 del 2007, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito del Comune.

Art. 8 - Controlli dell'organo di revisione e della corte dei conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

Art. 9 - Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
- le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.

Art.10 - Norme finali

1. Il presente Ordinamento, per il suo carattere di disciplina speciale della materia che ne costituisce oggetto, prevale su altre disposizioni dell'ente eventualmente incompatibili.

2. Ai sensi dell'art.3 comma 56 della L. 244/2007 l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. Ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112 del 25.06.2008, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per colui che ha stipulato il contratto.